

IL TRIBUNALE di GENOVA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Barengi
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4407/2012** promossa da:

FILT CGIL GENOVA (C.F. 95055400105), con il patrocinio dell'avv. CALIFANO AGOSTINO e dell'avv. BARILATI ROSELLA (BRLRLL63L67D969T) VIA CAIROLI N. 2/10 16100 GENOVA ; RONCARATI GIULIA (RNCGLI71L56E560G) PIAZZA DI SOZIGLIA 1/10 GENOVA ; BIOLE' ADOLFO (BLIDLF46R04B551P) VIA SANTI GIACOMO E FILIPPO 19/4 16122 GENOVA ; elettivamente domiciliato in VIA S.S. GIACOMO E FILIPPO, 15/5 16122 GENOVA presso il difensore avv. CALIFANO AGOSTINO

FIT CISL LIGURIA (C.F. 95001530104), con il patrocinio dell'avv. CALIFANO AGOSTINO e dell'avv. BIOLE' ADOLFO (BLIDLF46R04B551P) VIA SANTI GIACOMO E FILIPPO 19/4 16122 GENOVA ; , elettivamente domiciliato in VIA S.S. GIACOMO E FILIPPO, 15/5 16122 GENOVA presso il difensore avv. CALIFANO AGOSTINO

UILTRASPORTI GENOVA (C.F. 95028890101), con il patrocinio dell'avv. CALIFANO AGOSTINO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S.S. GIACOMO E FILIPPO, 15/5 16122 GENOVA presso il difensore avv. CALIFANO AGOSTINO

SLA CISAL GENOVA (C.F. 91027960102), con il patrocinio dell'avv. CALIFANO AGOSTINO e dell'avv. BARILATI ROSELLA, elettivamente domiciliato in VIA S.S. GIACOMO E FILIPPO, 15/5 16122 GENOVA presso il difensore avv. CALIFANO AGOSTINO

ATTORE

contro

AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MORRICO ENZO e dell'avv. VERCELLI DINO (VRCDNI74A29I480E) VIA GOITO 26/2 16100 GENOVA , elettivamente domiciliato in VIA FARAVELLI 2 00100 ROMA presso il difensore avv. VERCELLI DINO

CONVENUTA

Il giudice a scioglimento della riserva, osserva.

Rilevato che le OOSS di cui in epigrafe hanno denunciato la condotta antisindacale di Autostrade per l'Italia consistita nell'avvenuta chiusura di tutte le piste di esazione manuale del 1° tronco di Genova, in occasione dello sciopero svoltosi il 4 novembre 2012.

Rilevato che la chiusura di siffatte piste secondo la ricostruzione svolta dalle Organizzazioni sindacali ricorrenti costituisce da un lato una aperta violazione degli accordi sindacali intervenuti il primo il 25.7.2009 ed il secondo l'11.2.2011 e sul piano della concretezza delle relazioni sindacali tende ad eliminare gli effetti, di disagio per l'utenza, che derivano dallo sciopero.

Rilevato che la società resistente ha contestato, con ricchezza di argomentazioni, la sussistenza nella condotta denunciata di una condotta antisindacale, contestando financo la circostanza che la chiusura abbia riguardato tutte le piste di esazione manuale.

Il Giudice designato alla trattazione del presente procedimento ritiene che la condotta posta in essere dalla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA non presenti una valenza lesiva del diritto di sciopero e comunque non concretizzi una violazione degli accordi sindacali prodotti in atti.

Sotto il primo profilo le stesse OOSS ricorrenti si limitano ad allegare una elisione/frustrazione dell'efficacia derivante dalla agitazione sindacale; ma in tale contesto va detto che tale doglianza se non accompagnata e sorretta da una condotta datoriale positiva che interferisca sul concreto esercizio dello sciopero, non può inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art 28 Legge n 300.

Del resto appare corretto affermare che la tutela costituzionale del diritto di sciopero non può tradursi nella imposizione nei confronti del datore di lavoro di un obbligo di cooperazione ai fini dell'efficacia dell'agitazione sindacale, posto che la opposta opinione significherebbe disconoscere che le relazioni sindacali sono il frutto di posizioni antitetiche.

Il campo di indagine deve quindi riguardare il tema della sussistenza o meno di un impegno della società Autostrade, in caso di scioperi, a non chiudere le piste ad esazione manuale; relativamente all'accordo sindacale concluso il 25 luglio 2009, con riguardo a quanto previsto a pagina 7, va precisato in primo luogo che l'accordo in quanto avente efficacia a livello nazionale non riguarda la specificità dell'area geografica Liguria e provincia di Alessandria; inoltre l'accordo non può configurare diritti e prerogative in capo alle OOSS ricorrenti poiché si riferisce alle Grandi Stazioni; ancora si rileva che l'accordo nel disporre l'apertura di una pista manuale in ogni stazione, richiama prassi attualmente in vigore; ma l'accordo non va trascurato, è intervenuto nel luglio 2009 e comunque risulta sostituito dalla successiva regolamentazione introdotta con l'accordo concluso l'11.2.2011 presso gli uffici della direzione 1° tronco di Genova.

Per quanto riguarda il valore di quest'ultimo accordo sindacale raggiunto l'11.2.2011, la lettura che viene data dai sindacati non corrisponde al tenore letterale dell'intesa; pare opportuno trascrivere la clausola che interessa:

“Viene altresì confermato il contenuto dell'allegato A di cui alla Disposizione di servizio n 1/2004 in materia di procedure in caso di agitazione sindacale”; occorre quindi verificare il contenuto del richiamato allegato A che dispone che sono di seguito specificate, per stazione e per turno, le porte manuali di uscita da lasciare aperte al traffico **in occasione di agitazione sindacale**, salvo diverse disposizioni dalla Linea, dal CEO o dalla sala radio tenuto conto delle particolari condizioni di traffico; nell'allegato compare infine l'elenco delle stazioni e delle relative porte aperte.

Dalla lettura congiunta dei due documenti emerge una disciplina contrattuale che non obbliga in via incondizionata la società a tenere aperte le porte manuali, in quanto rimane salva la facoltà datoriale di dare diverse disposizioni, cioè prescrizioni in deroga alla prescritta apertura delle piste.

Anche il contenuto complessivo dell'accordo sindacale conferma la facoltà datoriale di decidere per la chiusura delle porte manuali; il punto 1.1. prevede le procedure che dovrà seguire l'esattore in servizio su una porta manuale da rimanere aperta al traffico, ma richiama espressamente il contenuto dell'Allegato A che come detto consente all'azienda di derogare alla regola tendenziale dell'apertura delle porte manuali; non solo ma il successivo punto dell'accordo / 1.1.2/ prescrive alcune procedure che devono esser osservate dall'esattore in servizio “su di una porta manuale da chiudere”.

Pertanto anche il criterio di interpretazione complessiva previsto dall'art 1363 CC conduce a ritenere l'insussistenza di un obbligo in capo alla società Autostrade di tenere aperte alcune porte manuali nelle stazioni interessate dallo sciopero.

Pertanto la domanda delle OOSS diretta ad accertare l'antisindacalità della condotta consistita nella chiusura delle piste manuali delle stazioni interessate dall'adesione del personale di esazione allo sciopero va rigettata.

Riguardo alle spese, non sussistono motivi particolari per derogare alla regola della soccombenza.

PQM

Pronunziando in via definitiva

Rigetta il ricorso proposto dalle OOS.

Condanna le OOS ricorrenti a rimborsare alla società convenuta le spese del procedimento che si liquidano in € 1000,00 oltre IVA e CPA.

Genova 6.2.2013

Il Giudice
dott. Alessandro Barengi